

## CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA

Aggiornata  
al 13.10.2020

A seguito dell'applicazione delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" predisposte dall'Istituto superiore della sanità i genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell'infanzia potrebbero trovarsi a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

DL n. 111/2020, art. 5

INPS, Circolare n. 116/2020

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta, durante la quarantena scolastica, in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, uno dei genitori, **alternativamente** all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente fruendo di un congedo indennizzato dall'INPS.

### DESTINATARI

Possono avvalersi del congedo COVID-19 per quarantena scolastica i soli **genitori lavoratori dipendenti**.

Risultano, pertanto, esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS (ad esempio, co.co.co.).

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti **affidatari o collocatari di minore** per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

### REQUISITI DI ACCESSO

Per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente:

- deve avere un **rapporto di lavoro dipendente in essere**.  
In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- **non** deve svolgere **lavoro in modalità agile** durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica;
- deve essere **convivente** durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio, **minore di anni quattordici**, per cui è richiesto il congedo stesso.  
Ai fini in esame, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

In aggiunta a quanto sopra, il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con **provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente** a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

### DURATA E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica può essere fruito per periodi ricadenti nell'arco temporale compreso **tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020**.

La durata massima del congedo coincide con il **periodo di quarantena disposto dal provvedimento** del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

Nell'ipotesi in cui vi siano più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un'unica indennità.

Il congedo può essere richiesto

- per **tutto il periodo di quarantena** ovvero
- per **una parte dello stesso**.

Laddove sussista il diritto, a tale congedo, in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono **alternarsi** nella relativa fruizione.

### TRATTAMENTO ECONOMICO

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un'**indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione**, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

L'indennità è erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto. In tale ultima ipotesi, l'indennità costituisce, comunque, reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

### MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata **all'INPS** esclusivamente in modalità **telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo **antecedenti** la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

### SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Come sopra anticipato, la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la prestazione di **lavoro in modalità agile** (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è inoltre incompatibile, tra l'altro, con il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore convivente con il minore, con contestuale fruizione, da parte dello stesso, di **strumenti a sostegno del reddito** quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.